



COMUNE DI PINZOLO

PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
PER UN PERIODO DI 24 MESI
SUDDIVISO IN DUE LOTTI**

LOTTO N. 1 – VEICOLI CANTIERE COM.LE DI PINZOLO

LOTTO N. 2 – VEICOLI CANTIERE COM.LE DI M. DI CAMPIGLIO

CAPITOLATO D'ONERI

IMPORTI A BASE D'ASTA		
Manutenzione ord. e str. parco macchine cantiere di Pinzolo		
Importo per materiali ricambio / somme a disposiz.	€	18.000,00
Importo stimato manodopera	€	16.800,00
Oneri della sicurezza – emergenza SARS-COV2	€	29,20
IMPORTO PARZIALE	€	34.829,20
Importo manodopera da ribassare su utile impresa e spese g.	€	3.164,00
IVA 22%	€	7.662,42
Arrotondamento	€	8,38
TOTALE IVA COMPRESA	€	42.500,00
Manutenzione ord. e str. parco macchine cantiere di Campiglio		
Importo per materiali ricambio / somme a disposiz.	€	9.000,00
Importo stimato manodopera	€	6.720,00
Oneri della sicurezza – emergenza SARS-COV2	€	14,60
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA	€	15.734,60
Importo manodopera da ribassare su utile impresa e spese g.	€	1.265,60
IVA 22%	€	3.461,61
Arrotondamento	€	3,79
TOTALE IVA COMPRESA	€	19.200,00

Pinzolo, luglio 2020

IL TECNICO COM.LE

CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI
VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
PER UN PERIODO DI 24 MESI SUDDIVISO IN DUE LOTTI

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione, secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative stabilite dal presente Capitolato d'appalto e dagli altri documenti di gara, del servizio di manutenzione dei veicoli, macchine operatrici ed attrezzature, con motore a scoppio, a benzina, diesel e miscela, di proprietà comunale, per un periodo di 24 mesi dalla firma del contratto, il cui elenco, dettagliato ma non esaustivo, viene riportato negli allegati D1 e D2 "Elenco mezzi" facenti parte il cantiere com.le di Pinzolo e il cantiere com.le di Madonna di Campiglio, in allegato al presente disciplinare, di cui si vuole garantire la piena e costante funzionalità.
2. Il servizio dovrà essere espletato con personale, attrezzature e materiali messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria, in numero e tipologie sufficienti a garantire il compimento dell'appalto, secondo le richieste minime contenute nel presente Capitolato e nel disciplinare tecnico.
3. L'impresa dovrà eseguire tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione.
4. La presenza dei preposti al controllo del servizio e delle operazioni, non limita, né riduce, la piena ed incondizionata responsabilità della Ditta nell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e nella perfetta esecuzione del servizio affidato.
5. Il non adempimento da parte dell'Impresa a quanto verrà di volta in volta disposto, costituirà titolo per il Comune per la rescissione del contratto.
6. Il Comune si riserva altresì la possibilità di addebitare all'Impresa gli eventuali maggiori oneri sostenuti per il mancato adempimento da parte dell'Impresa.
7. Il Comune si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i servizi che riterrà opportuni.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il servizio oggetto dell'appalto avrà avvio, presumibilmente, nel mese di settembre 2020, comunque con la firma del contratto e scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta né di preavviso dopo 24 mesi, comunque, se temporalmente antecedente, al raggiungimento dell'importo contrattuale.
2. **L'appalto ha durata BIENNALE a decorrere dal giorno di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e/o dalla sottoscrizione del contratto.**
3. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
4. Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità.
5. Qualora allo scadere dell'appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
6. In tal caso la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla data di assunzione della fornitura da parte della Ditta subentrante, fermo restando tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo Capitolato.

ART. 3 – VARIAZIONI DELLE QUANTITA' E SPECIFICHE CONTRATTUALI

1. La suddetta previsione di quantità non è in alcun modo vincolante per le parti, in quanto le quantità effettive dei materiali richiesti sarà legata al fabbisogno reale. Si tratta di mere stime ai fini della determinazione dell'ammontare dell'appalto e di indicazione di massima. E' fatta salva pertanto la facoltà che possano essere richieste maggiori o minori prestazioni rispetto a quanto stimato, senza che ciò possa essere oggetto di pretese o di richiesta di risarcimento da parte della ditta aggiudicataria.
2. Il corrispettivo liquidato all'appaltatore sarà quindi determinato solamente dalla quantità di materiali forniti per il relativo prezzo offerto in sede di gara (derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto ai singoli prezzi contenuti nell'Elenco prezzi unitari) e dalla manodopera.
3. Nella necessità di utilizzare prezzi non indicati nell'Elenco prezzi unitari, in accordo con la ditta aggiudicataria, si applicheranno i prezzi indicati nel Prezziario della Provincia autonoma di Trento – edizione 2018, ai quali verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara.

4. Fatto salvo l'importo massimo di contratto come risultante dall'offerta in fase di gara, che resterà invariato, potrà essere inoltre prevista una maggior quantità di un determinato prodotto rispetto ad un altro (applicando il prezzo ribassato offerto in fase di gara), il tutto all'interno dell'importo contrattuale.
5. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascuna voce di fornitura, si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate nell'elenco descrittivo delle forniture.
6. I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.
7. Nell'eventualità che i prodotti vengano acquistati direttamente dagli operatori del comune, il corrispettivo, per tali quantità, sarà decurtato del prezzo di trasporto medio come risultante dall'offerta.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, nell'adempire la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

ART. 5 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
 - la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
 - il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione le norme del codice civile.

- di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato d'oneri;
 - a.2) il disciplinare tecnico;
 - a.3) la perizia di stima;
 - a.4) l'elenco dei veicoli;
 - a.5) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.6) Condizioni generali di contratto e capitolato tecnico relativi al bando di abilitazione riguardante la categoria merceologica "Materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione e articoli connessi, anche se materialmente non inseriti;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. Cantiere com.le di Pinzolo

L'importo stimato IVA compresa è di € 42.500,00 così suddivisa:

- Importo stimato per materiali di ricambio/somme a disposizione: € 18.000,00;
- Importo stimato manodopera: € 16.800,00;
- Oneri della sicurezza – emergenza Sars-Cov2: € 29,20;
- Importo totale a base d'asta: € 34.829,20;
- Importo manodopera da ribassare su componente utile impresa e spese generali: € 3.164,00;
- IVA 22% € 7.662,42;
- Arrotondamento: € 8,38;
- TOTALE IVA COMPRESA: € 42.500,00

2. Cantiere com.le Madonna di Campiglio

L'importo stimato IVA compresa è di € 19.200,00 così suddivisa:

- Importo stimato per materiali di ricambio/somme a disposizione: € 9.000,00;
- Importo stimato manodopera: € 6.720,00;
- Oneri della sicurezza – emergenza Sars-Cov2: € 14,60;
- Importo totale a base d'asta: € 15.734,60;
- Importo manodopera da ribassare su componente utile impresa e spese generali: € 1.265,60;
- IVA 22% € 3.461,61;
- Arrotondamento: € 3,79;
- TOTALE IVA COMPRESA: € 19.200,00

precisando che l'ammontare dell'affidamento comprende i corrispettivi di tutti i servizi e prestazioni oggetto dell'appalto.

3. Per ciascuna ora di servizio l'amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara all'importo orario predeterminato dall'Amministrazione in € 42,00 ribasso che andrà applicato alla sola componente delle spese generali e dell'utile d'impresa (comprese retribuzioni, oneri di legge, normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, costo smaltimento rifiuti ecc...), oltre all'IVA di legge.

4. Quanto ai pezzi di ricambio, l'amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario una percentuale di utile fissa del 15% sui prezzi di listino delle rispettive case costruttrici in vigore alla data di concordanza del preventivo, oltre all'IVA di legge.
5. I ribassi offerti in sede di gara si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.
6. Il corrispettivo corrisposto dall'Ente è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dagli atti della procedura e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.
7. La ditta nulla avrà a pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale.
8. Saranno possibili compensazioni tra gli importi per ricambi/somme a disposizione e la manodopera sino al concorrere dell'importo di contratto.
9. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" e al fine dei relativi adempimenti, si precisa che per l'esecuzione dell'appalto in argomento, di cui al presente disciplinare di gara, non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello dell'Aggiudicatario o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal Servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Pertanto gli oneri relativi alla Sicurezza risultano nulli se non per quanto attiene alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS- COV2..
Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-COV2 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse.
10. La Ditta appaltatrice dovrà osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
11. La Ditta appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nelle attività costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi.
12. I corrispettivi saranno liquidati con le modalità riportate più avanti nel presente capitolato; nel prospetto successivo, pertanto, è riportato esclusivamente il totale degli importi per le voci generali costituenti l'importo del servizio, delle attività e delle somme a disposizione.
13. L'appaltatore, comunque, non può trarre argomento per chiedere compenso alcuno o prezzi e condizioni diversi da quelli di contratto.

Prospetto economico appalto – Cantiere com.le Pinzolo

		Importi in Euro
a)	Materiali ricambio / somme a disposizione	18.000,00
b)	Mano d'opera	16.800,00
c)	Importo parziale	34.800,00
d)	Oneri della sicurezza	29,20
e)	Importo totale	35.829,20
f)	Importo da ribassare – utile imp. e sp. gen.	3.164,00
g)	IVA 22%	7.662,42
h)	Arrotondamento	8,38
a) + b) + d) + g) + h)	IMPORTO TOTALE	42.500,00

Prospetto economico appalto – Cantiere com.le Madonna di Campiglio

		Importi in Euro
a)	Materiali ricambio / somme a disposizione	9.000,00
b)	Mano d'opera	6.720,00
c)	Importo parziale	15.720,00
d)	Oneri della sicurezza	14,60
e)	Importo totale	15.734,60
f)	Importo da ribassare – utile imp. e sp. gen.	1.265,60
g)	IVA 22%	3.461,61
h)	Arrotondamento	3,79
a) + b) + d) + g) + h)	IMPORTO TOTALE	19.200,00

14. L'importo contrattuale corrisponde all'importo di esecuzione del servizio come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla lettera f) della perizia di stima – Importo a ribasso su utile impresa e spese generali della manodopera - aumentato dell'importo di cui alla lettera i) – costo della mano d'opera – dell'importo di cui alla lettera b) – importo per i materiali di ricambio e degli oneri della sicurezza per emergenza sars-cov2 di cui alla lettera d).
15. L'Impresa affidataria si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento del servizio anche in caso di ferie, malattie, infortunio, ecc.
16. Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità.
17. Qualora allo scadere dell'appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la data di ultimazione del servizio potrà essere prorogata sino alla data in cui cesseranno le condizioni ostative per il subentro dell'impresa aggiudicataria del nuovo appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo Capitolato.
18. Non sono ammesse offerte in rialzo pena l'esclusione.
19. L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Dopo tale periodo l'offerente si riterrà svincolato da detto obbligo.

Art. 8 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione dei veicoli, macchine operatrici ed attrezzature, con motore a scoppio, a benzina, diesel e miscela, di proprietà comunale, per un periodo di 24 mesi dalla firma del contratto, il cui elenco, dettagliato ma non esaustivo, viene riportato nelle tabelle D1 e D2 "Elenco mezzi" facenti parte il cantiere com.le di Pinzolo e il cantiere com.le di Madonna di Campiglio, di cui si vuole garantire la piena e costante funzionalità.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
6. Si precisa che le quantità contenute nella "Perizia di stima" sono da considerarsi indicative in quanto utili alla sola determinazione dell'offerta e pertanto potranno variare in base alle reali necessità senza che la Ditta aggiudicatrice possa avanzare pretese di alcun tipo.
7. In considerazione della natura del servizio, l'Appaltatore si impegna ad effettuare gli interventi necessari, anche in aumento o in diminuzione rispetto all'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore abbia diritto a compensi o prezzi diversi da quelli indicati nel presente Capitolato e nella perizia di stima.

Art. 11 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese indipendentemente dall'importo raggiunto, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 14 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto

Art. 15 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
2. In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di data 26 settembre 2019 che dichiara: "La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi", è ammesso il subappalto per l'intero importo del servizio.
3. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
5. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
7. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di effettuare, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della l.p. 2/2016 e dall'art. 19 del presente Capitolato e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'appaltatore indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'appaltatore alla stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 21 – SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
Gli oneri della sicurezza da interferenza di cui al D.Lgs 81/08 sono stati valutati e stimati pari ad € 0,00 (zero/00). Per il contrasto e contenimento della diffusione del virus sars-cov2 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, i costi diretti dell'applicazione delle misure previste, sono riconosciuti dalla stazione appaltante agli esecutori quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso nella misura dell'1% dell'importo a base di affidamento.
3. Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti i suoi aspetti, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal fornitore oltre alla semplice conformità alle norme contenute negli artt. 22, 23, 24, 72 del D.Lgs 81/08, dal TITOLO VIII del D.Lgs 81/08, dagli Allegati V e VI del D.Lgs 81/08, nel D.M. 37/2008 (in sostituzione della L.46/90), nella "DIRETTIVA MACCHINE" recepita con il DPR 459 del 24/07/96, nel DPCM 01/03/91 e nel D.Lgs 262/02 conformità che in ogni caso dovrà essere perseguita, sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di

igiene del lavoro. Pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi di inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa. Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili. La ditta dovrà provvedere alla gestione corretta e puntuale degli adempimenti in materia di assicurazione, di gestione sinistri, tassa di proprietà, carta di circolazione, e ad altre eventuali future disposizioni di legge, al servizio di sostituzione di pneumatici, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni componente dei mezzi. Inoltre dovrà garantire che all'atto della consegna del mezzo lo stesso sia nella piena disponibilità del Comune di Pinzolo ai fini dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Art. 22 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).
2. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinzolo (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore), Viale della Pace 8 - 38086 PINZOLO, tel. 0465-509100, fax 0465-502128 e-mail segreteria@comune.pinzolo.tn.it, pec segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it.
3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Viale della Pace n. 8, 38086 – Pinzolo (TN), e-mail dpo@comune.pinzolo.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").
4. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità all'art. 5 del Regolamento.
5. Fonte dei dati personali
I dati personali sono stati raccolti presso l'Interessato e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso il Comune di Pinzolo.
6. Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)
7. I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:
 - dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi
 - dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziari, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative
8. Finalità del trattamento
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
 - per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:
espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

9. Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato all'Area Amministrativa e, in particolare da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Processi decisionali automatizzati e profilazione

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

10. Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

Informiamo che i dati saranno comunicati

1. Alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

- Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, per l'adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

11. Trasferimento extra EU

I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dallo Spazio Economico Europeo, perché ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati

12. Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

13. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrano i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Art. 24 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.
7. Ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.P. n. 2 per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.
8. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e' subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione che viene fissato nello 0,75% del prezzo offerto in applicazione dell'art. 82, comma 5 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Art. 25 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore.
4. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 26 – PENALI

1. Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:
 - Omesso intervento su veicolo in uso all'Amministrazione nei termini stabiliti: € 200,00;
 - Omessa esecuzione di una prestazione: € 200,00;
 - Omessa o irregolare fornitura di catalogo/listino/prezziario: € 200,00;
 - Irregolare esecuzione del servizio: € 200,00;
 - Violazione di ciascuna delle prescrizioni tecniche: € 200,00;

- Violazione di ciascuna delle prescrizioni sulla fatturazione: € 200,00;
 - Irregolare applicazione prezzo: € 300,00;
 - Disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali: € 400,00;
 - Grave disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali € 1.000,00.
2. Ogni penalità si intende applicabile in relazione ad ogni singolo evento anche se simile o analogo ad altri, ovvero se ripetuto su uno stesso veicolo.
 3. Per eventuali ritardi nelle lavorazioni, a carico della Ditta saranno applicate le seguenti penalità, calcolate sull'importo (IVA esclusa) della fattura relativa alla lavorazione per la quale le inadempienze o i ritardi si sono verificati:
 - il 2% dal 1° al 5° giorno di ritardo;
 - il 4% dal 6° al 10° giorno di ritardo;
 - il 6% dall'11° al 15° giorno di ritardo;
 - l'8% dal 16° al 20° giorno di ritardo;
 - il 10% oltre il 20° giorno di ritardo.
 4. Ai fini dell'applicazione delle penalità il ritardo viene conteggiato a partire dal giorno successivo a quello entro il quale la prestazione doveva essere adempiuta.
 5. L'applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica il rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse o potesse incontrare per sopperire alla deficienze riscontrate e non preclude l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in danno della Ditta inadempiente.
 6. Le penalità cumulate per una stessa lavorazione non potranno superare il limite del 10% dell'importo dovuto, al netto dell'I.V.A.

Art. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 28 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Pinzolo, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pinzolo (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Pinzolo (...).”
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici

su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ***** ed il codice unico progetto (CUP)*****.

Art. 31 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 32 – SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 33 – INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 34 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 35 – DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS-COV2

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della Ip 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

Art. 35 – NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL TECNICO COM.LE